



VERBALE D'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 23 del mese di maggio anno 2023 alle ore 10.30 si è riunita, in modalità videoconferenza, l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Associazione Nati per Lottare Onlus, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) MODIFICHE STATUTARIE PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA - CODICE DEL TERZO SETTORE: D.LGS. 03 LUGLIO 2017 N.2017;
- 2) VARIE ED EVENTUALI.

Presenti il Presidente Paolo Arcivieri ed i soci, Fabio Stefanelli, Luigi Colantuoni, Massimiliano Baldoni, Maurizio Vazzana, Mauro Pieri e Zarina Chiarenza.

Essendo presente più del 50% dei soci il Presidente apre l'Assemblea e nomina il Sig. Luigi Colantuoni a svolgere il ruolo di Segretario.

In riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea della necessità di modificare lo Statuto per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa del Terzo Settore.

Il Presidente dà lettura del testo del Nuovo Statuto associativo e propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

L'assemblea approva il nuovo Statuto dell'associazione all'unanimità dei presenti e dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con lo Statuto allegato chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Non avendo altro da deliberare ed essendo le ore 11.15 il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Firmato

Il Presidente (Paolo Arcivieri)

Il socio (Luigi Colantuoni)



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA 4 - COLLATINO

Registrato in data

n 1711

serie 3

versate e ESEUTE

26 MAG. 2023

Gabriella Santori (*)
(*) Firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Gravina



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "NATI PER LOTTARE"

Articolo 1 – Costituzione, denominazione, durata

E' costituita l'associazione "Nati per Lottare" ODV.

L'associazione è senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità ai sensi del D.Lgs: 3 luglio 2017 n.117.

L'associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge.

Articolo 2 – Sede

La sede legale dell'associazione è ubicata nel Comune di Roma.

Potranno, con determinazione del Consiglio Direttivo, essere istituite sedi secondarie.

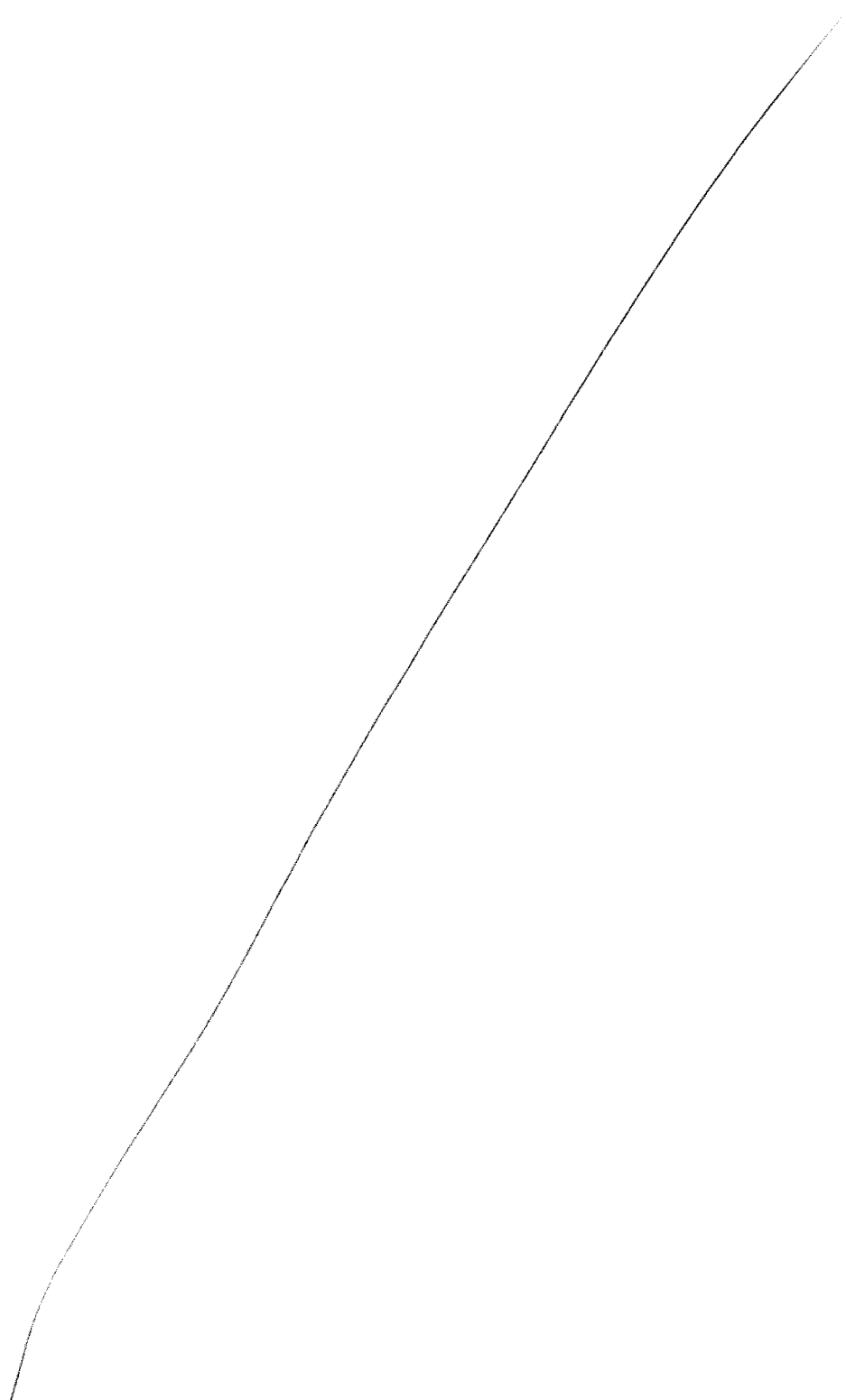
Articolo 3 – Finalità

L'associazione opera nei seguenti settori:

- Interventi e servizi sociali di cui al punto a) dell'art.5 comma 1 del Codice del Terzo Settore;
- Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti e prestazione gratuita di servizi a sostegno di persone svantaggiate di cui al punto u) dell'art.5 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Le finalità dell'associazione sono:

- Promuovere la sensibilizzazione delle amministrazioni e degli organi competenti verso politiche volte ad organizzare i comuni e le città in relazione ai bisogni dei bambini e degli adolescenti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari che le abitano.
- Rappresentare gli interessi dei bambini e degli adolescenti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari favorendo la crescita e il progresso delle istituzioni, coinvolgendo gli enti pubblici centrali, le regioni, le province, i comuni, le organizzazioni sindacali, gli organismi sanitari, previdenziali e assicurativi
- Costituire una "Banca dei Progetti" al fine di:
 - Creare una mappa di progetti già esistenti nelle città e nei comuni rivolti ai bambini e agli adolescenti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari con particolare attenzione ai progetti caratterizzati da elementi innovativi,
 - Monitorare lo svolgimento e i risultati prodotti dai suddetti progetti,
 - Raccogliere ed organizzare le esperienze migliori al fine di valorizzare le amministrazioni comunali e cittadine che le hanno prodotte,



- Raccogliere, analizzare e sistematizzare le condizioni che hanno reso possibile il nascere e lo svolgersi dei suddetti progetti al fine di costruire modelli “esportabili” in altre realtà,
- Porre al servizio dei comuni e delle città il patrimonio informativo derivante dalle attività dell’Associazione,
- Creare e promuovere occasioni d’incontro, di dibattito e di confronto legati alle questioni della categoria di bambini e degli adolescenti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro;
- Organizzare e promuovere corsi stage di formazione rivolti a coloro che a vario titolo operano nei settori e nei servizi rivolti ai bambini e agli adolescenti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari quindi operatori, membri e associati al comitato, volontari, genitori e quanti;
- Intrattenere rapporti di collaborazione, studio, ricerca, scambio dati ed esperienze sociali ed economiche con enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni e quanti altri operino nel settore socio assistenziale rivolto ai bambini e agli adolescenti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari, svolgendo altresì attività promozionali dei servizi socio sanitari assistenziali.
- Realizzare e diffondere un periodico d’informazione sulle attività dell’associazione e su argomenti inerenti alle finalità della stessa;
- Realizzare e/o partecipare a trasmissioni radiotelevisive con lo scopo di diffondere le finalità e le attività dell’Associazione e di trattare argomenti inerenti alle proprie finalità.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle suindicate ad eccezione di quelle direttamente connesse e che siano strumentali o secondarie alle attività principali.

Articolo 4 – Associati

Possono essere associati dell’associazione tutte le persone, purché di ineccepibile moralità, e gli enti senza fini di lucro che ne condividono le finalità e che collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.

La qualità di associato è intrasmissibile, si acquista con l’iscrizione e si perde con le dimissioni, la morte o l’espulsione.

L’espulsione può manifestarsi quando l’associato sia venuto meno ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, con motivazione e delibera da parte del Consiglio Direttivo. Contro la delibera è sempre possibile il ricorso all’Assemblea.

L’associato può sempre recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.

Sono associati tutti coloro la cui domanda sia accettata dal Consiglio Direttivo.

Essi vengono nominati dal Presidente del Consiglio stesso.

[A large, faint, handwritten diagonal line or signature spans the center of the page.]



L'adesione all'associazione obbliga gli associati:

- Al pagamento del contributo nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- A prestare la loro opera volontaria e gratuita per contribuire alla realizzazione alle finalità dell'Associazione. Può essere riconosciuto un rimborso spese nella misura stabilita dal Codice del Terzo Settore;
- Ad osservare lo Statuto e le deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- Gli associati hanno tutti uguali diritti e, fra questi, quello di esaminare i libri sociali facendone richiesta all'Organo Amministrativo

Articolo 5 – Volontari

L'associazione può avvalersi nello svolgimento delle attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'associazione o dei progetti della stessa mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. Può essere riconosciuto un rimborso spese secondo quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire un registro ove iscrivere i volontari.

Articolo 6 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

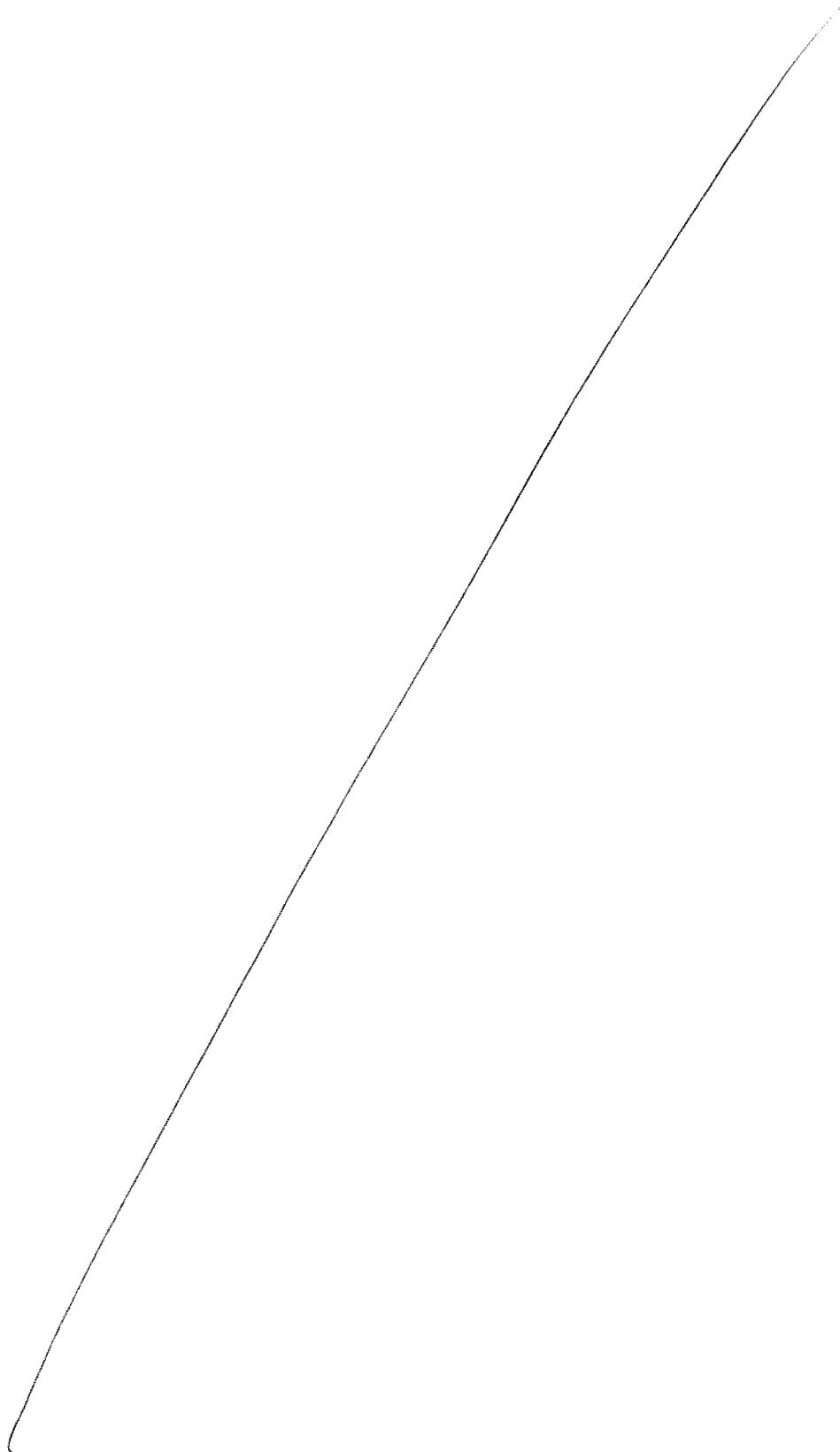
- L'Assemblea,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente del Consiglio Direttivo,
- L'Organo di Controllo
- L'Organo di Revisione
- Il Presidente onorario

Per la prima volta i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente vengono nominati nell'atto costitutivo.

Articolo 7 – L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo. Deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. Può essere anche convocata quando il Presidente del Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità e quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati.

Le convocazioni devono avvenire mediante comunicazione scritta che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, e contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.



Gli intervenuti nomineranno un segretario esclusivamente per la verbalizzazione dell'Assemblea.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di un suo impedimento, dal segretario o da un associato.

L'Assemblea:

- 1) Approva il bilancio consuntivo;
- 2) Determina l'indirizzo generale dell'associazione;
- 3) Nomina i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Revisione e dell'Organo di Controllo;
- 4) Delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 5) Delibera sulle modifiche dello statuto;
- 6) Delibera sullo scioglimento dell'Assemblea e sulla fusione con altri enti.

L'Assemblea, in prima convocazione, è legalmente istituita quando sia presente il 50% degli associati e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'Assemblea s'intende riunita un'ora dopo in seconda convocazione ed è legalmente valida qualunque sia il numero dei soci presente. L'Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere riguardanti le modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

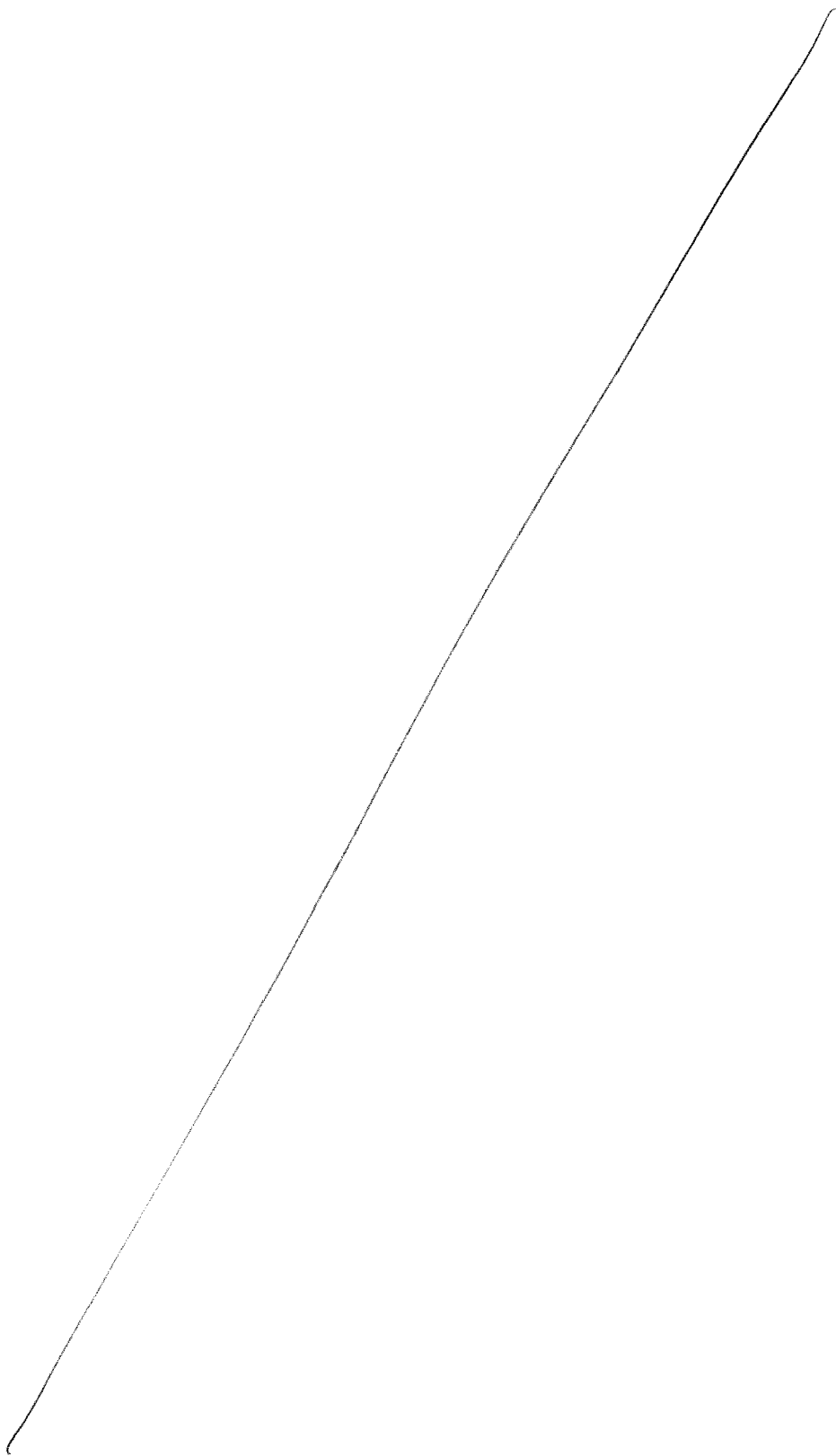
Articolo 8 – Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri determinato dall'Assemblea i quali rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, il quale provvede a convocarlo ogni qual volta ritenga necessario.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri e ha i seguenti compiti:

- 1) Nomina un Segretario ed un Tesoriere;
- 2) Delibera a maggioranza assoluta, insindacabilmente ed inappellabilmente sull'iscrizione degli associati ovvero la loro eventuale espulsione;
- 3) Predispose annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- 4) Stabilisce l'ammontare dei contributi annui che gli associati dovranno corrispondere all'associazione;
- 5) Conferisce al Presidente tutti i poteri e le facoltà che ritiene opportuni oltre a quelli già al medesimo attribuiti dal presente statuto;



Articolo 9 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio direttivo è il legale rappresentante dell'associazione, viene nominato fra i membri del Consiglio, dura tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è preposto:

- 1) Alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo anche in luogo diverso della sede legale purché sul territorio nazionale;
- 2) All'emanazione dei provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
- 3) Alla nomina di avvocati e dei procuratori per la tutela degli interessi dell'associazione conferendo procure speciali e generali;

Può delegare il Segretario o il Tesoriere ai rapporti bancari inerenti alle somme di pertinenza dell'associazione, conferendo apposita procura per effettuare qualsiasi operazione, di qualunque specie e natura, necessaria ed opportuna per assicurare l'esatto svolgimento dei fini istituzionali.

Articolo 10 – L'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può, inoltre, esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale l'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) membri tra i non associati, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, la carica dura 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

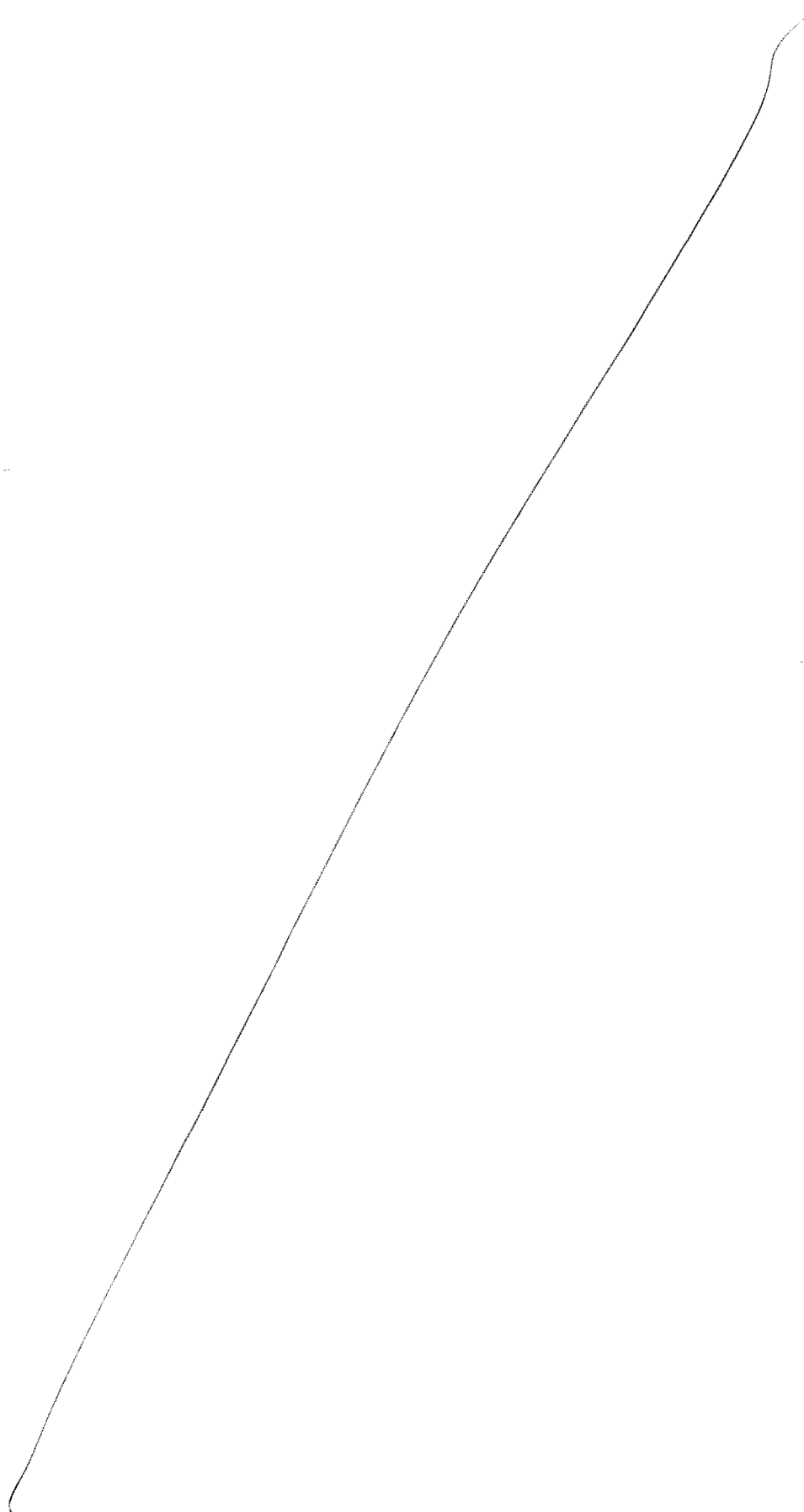
Articolo 11 – L'Organo di Revisione.

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina uno o più Revisori dei Conti o una società di Revisione iscritti nell'apposito Registro. Se collegiale, l'Organo di Revisione è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni tre anni dall'assemblea degli associati.

L'Organo esercita il controllo amministrativo e contabile dell'associazione, redige una relazione al bilancio annuale.

La revisione dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo, in questo caso tutti i membri devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12 – Presidente onorario



L'assemblea può nominare un Presidente scelto tra le personalità del mondo politico, accademico e della cultura che condividono gli scopi dell'associazione e collaborano attivamente al loro conseguimento.

Articolo 13 – Compensi

La funzione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite. Potrà essere stabilito dal Consiglio Direttivo un rimborso delle spese per l'esercizio delle funzioni loro affidate.

Articolo 14 – Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'associazione sono rappresentati da:

- Quote associative stabilite dal Consiglio direttivo;
- Da erogazioni liberali, contributi e oblazioni pubbliche e private;
- Da proventi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- Da eredità legali, donazioni e lasciti;
- Dai proventi delle varie iniziative promosse dall'associazione.

Il patrimonio è costituito dai beni immobili e mobili acquisiti con la specifica destinazione dell'associazione.

Articolo 15 – Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude al 31/12 di ogni anno.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, è redatto secondo legge e formato dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e oneri.

E' accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, l'andamento economico e gestionale dell'associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali. Nella relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o di Revisione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Il bilancio, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato sul sito internet dell'associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo nonché agli associati.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a



meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore.

Articolo 16 – Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

Articolo 17 –Richiamo

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e del Codice Terzo Settore.



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized, angular script. The bottom signature is a more fluid, cursive script.

